

## MINISTERO DELLA SALUTE

### **DECRETO 23 marzo 2007 (GU n. 95 del 24-4-2007- Suppl. Ordinario n.105)**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Foray 48B Avio».**

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la richiesta presentata dalla regione Toscana, in data 17 gennaio 2007, di autorizzazione ex art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente un progetto regionale sperimentale per trattamenti fitosanitari con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* sp *kurstaki*, mediante impiego di mezzo aereo;

Visto il parere espresso, in data 8 febbraio 2007, dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale la suddetta richiesta e' stata ritenuta non pertinente e, in considerazione dell'urgenza segnalata, e' stata avanzata dalla stessa la possibilita' alternativa di applicazione della procedura di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Viste le conseguenti richieste presentate dalla regione Toscana, in data 9 febbraio 2007, e dalla regione Sardegna, in data 21 febbraio 2007, di autorizzazione ex art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, alla effettuazione di trattamenti aerei con prodotti fitosanitari a base di *Bacillus thuringiensis* sp *kurstaki*;

Considerato che il provvedimento di autorizzazione provvisoria a centoventi giorni ex art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si applica al fine di contrastare un pericolo imprevedibile che non puo' essere combattuto con altri mezzi;

Preso atto che la condizione segnalata dalle regioni Toscana e Sardegna permette di ravvisare l'esistenza dei presupposti sopraccitati;

Visto il mandato conferito all'Ufficio, in data 8 febbraio 2007, dalla commissione consultiva di attivarsi nella procedura autorizzativa ex art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la domanda presentata in data 6 marzo 2007 dall'Impresa Valent BioSciences, una divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. con sede legale in Francia, Parc d'Affaires de Crecy - 2 rue Claude Chappe, St-Didier-An-Mont-D'or, diretta ad ottenere la

registrazione del prodotto fitosanitario denominato Foray 48B Avio, a base di Bacillus thuringiensis sp. kurstaki, per l'impiego con il mezzo aereo;

Vista la limitazione contenuta nell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede un'autorizzazione provvisoria a centoventi giorni e per un'utilizzazione limitata e controllata;

Vista la nota in data 6 marzo 2007 dalla quale risulta che l'impresa ha trasmesso la documentazione necessaria comunicando, altresì, di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: A-Z Drying - Osage, Iowa (U.S.A.);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° aprile 2007 e fino al 29 luglio 2007, nelle regioni Toscana e Sardegna, l'impresa Valent BioSciences, una divisione della Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. con sede legale in Francia, Parc d'Affaires de Crecy - 2 rue Claude Chappe, St-Didier-Au-Mont-D'or, e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario denominato Foray 48B Avio, a base di Bacillus thuringiensis sp. kurstaki, con la composizione e alle condizioni indicate nella etichetta allegata al presente decreto.

Le regioni Toscana e Sardegna sono autorizzate a impiegare il prodotto Foray 48B Avio per un periodo limitato a centoventi giorni, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, nelle aree indicate dalle regioni sopraccitate con le note inviate al Ministero della salute.

Le regioni Toscana e Sardegna vigileranno sulla corretta modalita' di distribuzione del prodotto attuando ogni procedura necessaria alla salvaguardia della salute dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 10-20-25-50-100-200;

Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa: A-Z Drying - Osage, Iowa (U.S.A.) e distribuito dalle imprese Isagro Italia S.r.l. - via Caldera n. 21 - Milano; Siapa S.r.l., via Caldera n. 21 - Milano.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13757.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa e alle regioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato a pag. 16 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

# Foray® 48B AVIO

## Uso con mezzi aerei

### Insetticida biologico in Sospensione Liquida selettivamente attivo sulle larve di lepidotteri

FORAY 48B AVIO

Registrazione del Ministero della Salute ex art. 8 comma 3 D. Leg. no. 134/95 n. ... del  
Scadenza validità autorizzazione: 120 giorni dalla data di registrazione

Composizione:

*Bacillus thuringiensis* varietà *kurstaki*; sierotipo 3A3B g 2,2 (=25 g/L)  
(Potenza 10.600 UI/mg di formulato)

Coformulanti ..... q.b. a g 100

Contiene *Bacillus thuringiensis*; può provocare una reazione allergica

#### ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

 Valent BioSciences una Divisione di

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Parc d'Affaires de Crécy

2 Rue Claude Chappe

69370 Saint Didier au Mont d'Or - Francia

Stabilimento di produzione:

A-Z Drying - Osage, Iowa (U.S.A.)

Distribuito da:

ISAGRO ITALIA Srl - Via Caldera, 21 - 20153 Milano

SIAPA Srl - Via Caldera, 21 - 20153 Milano

Contenuto: litri 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200

Partita N° .....

**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

#### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

#### CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida biologico che agisce per ingestione sulle larve di Lepidotteri.

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Intervenire su larve giovani, al momento della loro prima comparsa, preferibilmente appena dopo la completa chiusura delle uova. A poche ore dal trattamento le larve cessano di nutrirsi e muoiono entro 2-5 giorni. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-12 giorni.

Assicurare una completa ed uniforme copertura delle parti verdi delle piante trattate.  
Intervenire preferibilmente su vegetazione asciutta in assenza di imminenti piogge.

**AREE BOSCHIVE e FORESTALI (colture di Lattifoglie e Aghifoglie, Pioppo e Castagno):**

- Tortice verde delle querce (*Tortrix viridana*): 2-3 L/ha

- Falena delglialtrice (*Operophtera brumata*): 1,5-2 L/ha

- Bombyce dal ventre bruno (*Euproctis chrysosoma*): 1,5-2 L/ha

- Bombyce dispari (*Lymantria dispar*): 2-5 L/ha

- Sfilonzia del salice (*Stipnotia salicis*): 2-3 L/ha

- Liantria americana (*Hyphantria cunea*): 1,5-2 L/ha

- Liantria (*Lymantria monaca*): 4 L/ha

- Processionaria della quercia (*Thaumalopoea processionea*): 2-4 L/ha

- Dascichira (*Dasychira putibunda*): 2-3 L/ha

- Processionaria del pino (*Thaumalopoea pityocampa*): 2-3 L/ha

#### Modalità di distribuzione

Il prodotto è appositamente formulato per l'esclusivo impiego con il mezzo aereo. La dose consigliata va distribuita tal quale o con un basso grado di diluizione, massimo 10 L/ha. Adottare atomizzatori rotanti del tipo Becomist, Micronair, Avibi, in grado di spruzzare goccioline di diametro compreso fra 50 e 150 micron. Per elicotteri in grado di operare a velocità di 100 Km/ora ed oltre adottare il Micronair AU 5000.

#### Istruzioni per l'uso

Assicurarsi che tutta l'attrezzatura sia completamente asciutta per evitare possibili occlusioni degli ugelli. Agitare bene il prodotto prima dell'uso e farlo circolare per 10 minuti all'interno del sistema di distribuzione prima di iniziare il trattamento.

Nei caso il prodotto venga impiegato diluito, preparare una poltiglia diluendo il Foray 48B AVIO con poca acqua a parte ed aggiungere, sempre mescolando, al totale quantitativo di acqua. Distribuire la miscela acquisa entro 24 ore dalla sua preparazione.

**Conservazione del prodotto:** il Foray 48B AVIO è un prodotto biologico, pertanto richiede uno stoccaggio adeguato. Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo asciutto, ventilato e fresco (5°C); in queste condizioni il prodotto rimane stabile per almeno due anni. Se la confezione non viene completamente utilizzata deve essere chiusa in modo ermetico. La conservabilità del prodotto si riduce quando viene esposto a temperature superiori a 25°C per consistenti periodi di tempo.

Il trattamento con mezzi aerei è autorizzato solamente in casi eccezionali e di dimostrata necessità. L'utilizzazione del mezzo aereo va comunicato alle Regioni e/o alle Province Autonome e alle autorità agricole e sanitarie locali che vigileranno sulla corretta modalità di distribuzione del prodotto nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo. Durante il trattamento è vietato l'accesso negli appezzamenti alle persone estranee e agli operatori non adeguatamente equipaggiati e protetti.

#### COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

**Intervallo di sicurezza. Sospendere i trattamenti su castagno 3 giorni prima della raccolta.**

**ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in ambienti boschivi e forestali; ogni altro uso è vietato. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO\***

**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

Per le confezioni da 100 e 200 litri:

Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente.

Per le confezioni da 200 litri:

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona adriata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

\* Frase applicabile alle confezioni da 10-20-25 e 50 L

© Marchio registrato